

Consiglio Comunale n. 12 del 11.06.2007.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco Vicario;

Visto il vigente Regolamento Edilizio approvato con propria deliberazione n. 20 del 29 novembre 2005;

Visto il Testo Unico approvato con D.P.R. 6-6-2001 n. 380 e s.m.i.;

Ritenuto dover modificare l'articolo 31 del Regolamento in virtù della seguente normativa:

- legge 27 dicembre 2007, n. 296, articolo 1, comma 350, legge Finanziaria 2007;
- D. lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia;
- D. lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 « Disposizioni correttive al decreto legislativo 192/2005, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, "Disposizioni in materia di rendimento energetico dell'edilizia;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Ritenuto, in ultimo, riscrivere la modulistica alla luce delle modifiche introdotte con il T.U. così come predisposta dallo "Sportello Unico dell'Edilizia" allegata al Regolamento Edilizio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Ad unanimità di voti legalmente espressi:

DELIBERA

1) Di modificare l'articolo 31 del regolamento edilizio nel testo seguente:

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;ù
- h) fotovoltaico.

Note

- *Il riferimento normativo di cui alla lettera h è la Legge 27-12-2006 N. 296 comma 350 "finanziaria 2007"*

All'appendice dell'art. 31 sono riportati gli aggiornamenti legislativi le prescrizioni e le specifiche tecniche è stato, inoltre, aggiunto il 4. "Adempimenti in ottemperanza alle normative di contenimento dei consumi energetici, tutela dell'aria, fotovoltaico, rumore" per quanto concerne le innovazioni in materia di risparmio energetico, tutela della salute dell'ambiente e in materia di fotovoltaico e protezione contro il rumore.

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

2) Di modificare la modulistica come indicato in premessa dando atto che la stessa ed eventuali altre modifiche alla stessa, diverranno esecutive nei termini di pubblicazione indicati dall'articolo 134 del D. Lgs. 267/2000, senza obbligo di ripubblicazione sul B.U.R.;

3) Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento edilizio sono rappresentate con scrittura in grassetto sottolineato;

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte per quanto di competenza.

5) Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul B.U.R.;

Il Consiglio comunale, con successiva, separata ed unanime votazione delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.